

Deliberazione della Giunta Regionale 6 giugno 2016, n. 3-3403

Attuazione del Patto di solidarieta' verticale ai sensi dell'art. 1, commi 729 e seguenti, della L. 208/2015. Protocollo d'intesa con le associazioni rappresentative degli enti locali piemontesi.

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Premesso che:

la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) ha introdotto l'obbligo del pareggio di bilancio, che dal 1° gennaio 2016 ha sostituito il Patto di stabilità interno;

in particolare, il comma 710 della predetta L. 208/2015 dispone che “Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732;

in base al citato comma 709, il pareggio di bilancio si applica agli enti di cui al comma 1 dell'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ovvero a regioni, città metropolitane, province e comuni, per questi ultimi senza più alcuna distinzione in base alla dimensione demografica;

il comma 728, primo periodo, della L. 208/2015 dispone che “Le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo di cui al comma 710 per consentire esclusivamente un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali della regione e della regione stessa;

a tal fine, il successivo comma 730 prevede che le regioni e le province autonome definiscano criteri di virtuosità e modalità operative, previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali;

infine, in base al comma 729, “Gli spazi finanziari ceduti dalla regione sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011”;

per questi ultimi, peraltro, occorre considerare che l'art. 4, comma 4, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, ha esentato dal pareggio di bilancio, per il solo anno 2016, i comuni istituiti a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente, che hanno concluso tali processi entro il 1° gennaio 2016.

Considerato che:

la possibilità per le Regioni di cedere spazi finanziari è ostacolata dai pesanti tagli imposti al comparto regionale dallo Stato;

nel 2016, quello regionale è l'unico comparto che, pur se assoggettato come gli altri alla regola del pareggio, dovrà in realtà realizzare un avanzo pari complessivamente a circa 2,2 miliardi di euro, che per il Piemonte equivale ad un surplus di circa 156 milioni di euro;

pur in un simile contesto, l'amministrazione regionale, per senso di responsabilità ed a fronte delle pesanti difficoltà registrate dai comuni più piccoli, in passato mai assoggettati alle regole del Patto, intende fornire loro un sostegno finanziario mirato, in ossequio al criterio di priorità fissato dal citato comma 729 della L. 208/2015;

a tal fine, verrà messo a disposizione un plafond di spazi finanziari da assegnare in relazione ai fabbisogni che saranno evidenziati dai predetti enti, per un importo da definire in rapporto alle effettive disponibilità della Regione Piemonte, ad oggi stimabile nel limite di euro 10 milioni;

per verificare le reali necessità da parte dei predetti comuni, l'amministrazione regionale propone di avviare un'istruttoria condivisa con le associazioni rappresentative degli enti locali piemontesi, attraverso la sottoscrizione di un protocollo d'intesa, per arrivare ad una condivisione dei criteri di riparto da sottoporre al Cal.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, unanime,

visto l' art. 1, commi 729 e seguenti, della L. 208/2015;

visti i pareri favorevoli espressi dalle associazioni rappresentative degli enti locali piemontesi, come da note ufficiali agli atti della Direzione Risorse Finanziarie – Settore Programmazione macroeconomica, bilancio e statistica

delibera

di approvare, per le finalità indicate in premessa e qui integralmente richiamate, lo schema di protocollo d'intesa con le associazioni rappresentative degli enti locali piemontesi allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale per disciplinare le modalità di svolgimento dell'istruttoria congiunta finalizzata ad attuare il Patto di solidarietà verticale 2016 a favore dei comuni piemontesi fino a 1.000 abitanti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

PROTOCOLLO D'INTESA FRA
REGIONE PIEMONTE,
ANCI PIEMONTE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI
LEGAUTONOMIE PIEMONTE
UNCHEM PIEMONTE

Premesso che

la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) ha introdotto l'obbligo del pareggio di bilancio, che dal 1° gennaio 2016 ha sostituito il Patto di stabilità interno;

in particolare, il comma 710 della predetta L. 208/2015 dispone che “Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732;

in base al citato comma 709, il pareggio di bilancio si applica a regioni, città metropolitane, province e comuni, per questi ultimi senza più alcuna distinzione in base alla dimensione demografica;

il comma 728, primo periodo, della L. 208/2015 dispone che “Le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo di cui al comma 710 per consentire esclusivamente un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali della regione e della regione stessa;

a tal fine, il successivo comma 730 prevede che le regioni e le province autonome definiscano criteri di virtuosità e modalità operative, previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali;

infine, in base al comma 729, “Gli spazi finanziari ceduti dalla regione sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011”;

per questi ultimi, peraltro, occorre considerare che l'art. 4, comma 4, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, ha esentato dal pareggio di bilancio, per il solo anno 2016, i comuni istituiti a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente, che hanno concluso tali processi entro il 1° gennaio 2016.

Considerato che:

la possibilità per le Regioni di cedere spazi finanziari è ostacolata dai pesanti tagli imposti al comparto regionale dallo Stato;

nel 2016, le Regioni saranno l'unico comparto che, pur se assoggettato come gli altri alla regola del pareggio, dovrà in realtà realizzare un avanzo pari complessivamente a circa 2,2 miliardi, che per il Piemonte equivale ad un surplus di 156 milioni;

per in un simile contesto, l'amministrazione regionale, per senso di responsabilità ed a fronte delle pensanti difficoltà registrate dai comuni più piccoli, in passato mai assoggettati alle regole del Patto, intende fornire loro un sostegno finanziario mirato, in ossequio al criterio di priorità fissato dal citato comma 729 della L. 208/2015.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti concordano quanto segue.

Art. 1 (Plafond)

1. La Regione Piemonte si impegna a mettere a disposizione dei comuni piemontesi fino a 1.000 abitanti un plafond di spazi finanziari da assegnare in relazione ai fabbisogni che saranno evidenziati dai predetti enti, per un importo da definire in rapporto alle effettive disponibilità del bilancio regionale, ad oggi stimabile nel limite di euro 10 milioni.
2. Le associazioni condividono di circoscrivere l'intervento ai predetti comuni, in considerazione delle diffuse criticità derivanti dall'assoggettamento al pareggio di bilancio di enti finora sempre esenti dai vincoli di finanza pubblica.
3. In caso di incapienza del plafond rispetto alle richieste, verrà data priorità ai comuni che abbiano rispettato i termini e le modalità di aggregazione previsti dalla L.R. 11/2012, secondo quanto certificato dalla Carta delle Forme Associative del Piemonte, nonché agli interventi relativi a dissesto idrogeologico ed edilizia scolastica.
4. La Regione Piemonte si riserva di destinare gli spazi finanziari eventualmente inoptati e gli eventuali ulteriori spazi finanziari a fronteggiare situazione particolari.

Art. 2 (Istruttoria)

1. Per verificare le reali necessità da parte dei predetti comuni, verrà avviata un'istruttoria condivisa.
2. La Regione Piemonte metterà a disposizione l'applicativo predisposto in collaborazione con il CSI Piemonte all'interno di Sistemapiemonte (<http://www.sistemapiemonte.it>).
3. Le associazioni si impegnano a supportare la Regione nel censimento degli utenti e nell'assistenza per la trasmissione delle informazioni.

Art. 3 (Riparto)

1. Dopo aver acquisito le richieste, la Regione Piemonte predisporrà un'ipotesi di riparto che sarà sottoposta al parere del Consiglio delle autonomie locali.
2. In caso di incapienza del plafond, il riparto sarà operato su base proporzionale alle richieste.
2. Successivamente, il riparto verrà deliberato dalla Giunta regionale, entro e non oltre la scadenza di legge del 30 settembre 2016.

3. Le parti si impegnano a fare quanto possibile per accelerare i tempi del procedimento.

Torino,

Per la REGIONE PIEMONTE

Per l' ANCI PIEMONTE

Per LEGAUTONOMIE PIEMONTE